SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1008

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore IMPOSIMATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1994 (*)

Nuove norme in materia di indennità di comunicazione per i sordomuti

^(*) Testo non rivisto dal presentatore.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Il Parlamento, in sede di approvazione delle leggi finanziarie, ha più volte impegnato il Governo affinchè anche ai cittadini sordomuti venisse attribuita un'indennità di comunicazione pari a quella di accompagnamento assegnata ai ciechi. I sordomuti infatti vivono tristemente isolati dalle comunicazioni sociali ed interpersonali ed hanno bisogno di interpreti (cioè di accompagnatori specializzati nella comunicazione gestuale o labiale) per poter sopperire almeno in piccola parte alla perdita prelinguale dell'udito.

Non è possibile riservare ai sordomuti un trattamento che raggiunge a stento un terzo di quello goduto dagli altri invalidi gravi, mentre hanno bisogno di accompagnatori o interpreti e di apparecchi costosi per soppe-

rire all'isolamento sensoriale totale. Pertanto col presente disegno di legge si vuole affermare il principio dell'equiparazione della indennità di comunicazione per i sordomuti a quella di accompagnamento per i ciechi ed avviare in concreto, sia pure gradualmente, questo atto di giustizia.

L'articolo 1 del disegno prevede appunto l'estensione ai sordomuti, che è categoria meno numerosa e non inflazionata in alcun modo, atteso che si tratta di persone sorde dalla nascita o dalla prima infanzia, e fra le più emarginate nella vita sociale, di un aumento dell'indennità di comunicazione tale da portarla ai due terzi dell'attuale indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, con l'introduzione di tutti i meccanismi di adeguamento negli anni futuri.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1º gennaio 1994 l'indennità di comunicazione, erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari ai due terzi dell'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 90 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. A tale scopo è istituito apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero della sanità.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.